



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 20/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 5 dicembre 2012, n. 147

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 4,6 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, siti nel Comune di Celle San Vito (FG) - località "Monte S. Vito".

Progetto di repowering: integrale ricostruzione dell'impianto eolico già esistente sul territorio, costituito da 9 WTG monopala per complessivi 3.15 MW, sostituito con 2 aerogeneratori tripala di nuova generazione, per una potenza complessiva di 4.6 MW.

Società Edison Energie Speciali S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, - 20121 Milano, P. IVA 12921540154.

Il giorno 5 dicembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’Art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’Art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’Art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Edison Energie Speciali SpA, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, Cod. Fisc. e P.IVA 12921540154, nella persona del Sig. Stangalino Marco, nato a Novara, il 07/03/1963 e residente a Novara nella sua qualità di legale rappresentante, trasmetteva in data 31.07.2006, acquisita al prot. n. 38/8904 del 31.07.2006, ai sensi dell’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 16,10 MW, costituito da 7 aerogeneratori, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Celle San Vito (FG), in località “Monte S. Vito”;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con con note prott. n. 8262 del 26.07.2007 e n. 12902 del 11.12.2007, invitava la Società ad integrare e perfezionare l’istanza pena

improcedibilità della stessa;

- la Società Edison Energie Speciali SpA, con nota acquisita al prot. n. 9257 del 04.09.2007, trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la documentazione integrativa, perfezionata poi con nota acquisita al n. 2140 del 28.02.2008;

- la Regione Puglia Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia, con nota prot. n. 8145 del 20.07.2007, notificava a questo Settore la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 17/05/2007, con cui rilasciava il proprio parere favorevole di non assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale, per soli 2 aerogeneratori sui 7 richiesti, in applicazione alla L.R. 11/2001;

- la società Edison Energie Speciali S.p.A. con nota del 09.05.2011, inoltrava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, richiesta di proroga del provvedimento di cui alla D.D. n. 242 del 17.05.2007, la cui efficacia veniva sospesa dal TAR Bari con ordinanza n. 891/2007 del 24.10.2007, a seguito di ricorso promosso dalla Società, che ne sospendeva quindi anche i termini per la richiesta di proroga, il cui termine ultimo veniva posticipato alla data dell'11.05.2011, a seguito di rinuncia al ricorso stesso da parte della Società in data 18.06.2008 e ripresa dell'efficacia e dei termini della D.D. n. 242 del 17.05.2007;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 15251 del 25.10.2010 invitava la Società a depositare copia del progetto definitivo adeguato al parere ambientale espresso dall'Assessorato Regionale all'Ecologia con D.D. n. 242 del 17.05.2007 nonché conferma della STMG concordata dal Gestore di Rete;

- la società Edison Energie Speciali S.p.A. con nota del 02.02.2011 prot. n. 1258, depositava copia del progetto definitivo adeguato al parere ambientale espresso dall'Assessorato Regionale all'Ecologia con D.D. n. 242 del 17.05.2007 nonché conferma della STMG concordata dal Gestore di Rete;

- TERNA SPA, con codice tracciabilità TE/P2008006884 del 22.04.2008 confermava la connessione in antenna a 150 kV con la stazione della RTN a 150 kV di "Celle San Vito" esistente, già comunicata nel 2005.

Tale soluzione prevede:

- Punto di consegna alla stazione RTN a 150 kV "Celle San Vito" di trasformazione MT/AT, esistente;
- Connessione di linea in cavo sotterraneo, di collegamento aerogeneratori ed ingresso alla sottostazione a 150 kV "Celle San Vito", di lunghezza pari a 1980 ml;
- Collegamento entra-esci del cavo sotterraneo nella cabina di smistamento esistente di proprietà Edison SpA denominata "CS2 Faeto";
- Rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto eolico mediante trasmissione dati.

- TERNA SpA, verificata la rispondenza del progetto delle opere elettriche ai requisiti tecnici indicati dal Codice di Rete, in data 19.01.2012 prot. n. 898 rilasciava il proprio benestare;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3029 del 30/12/2010 approvava la "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" mediante procedura telematica;

- la società Edison Energie Speciali S.p.A. con PEC del 18.10.2011 prot. n. 12380, provvedeva al transito sul portale www.sistema.puglia.it, dell'intero progetto adeguato al parere ambientale, consistente nell'integrale ricostruzione dell'impianto eolico già esistente sul territorio di Celle S. Vito, costituito da 9 WTG monopala per complessivi 3.15 MW, sostituito con 2 aerogeneratori tripala di nuova generazione, per una potenza complessiva di 4.6 MW;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali, con nota prot. n. 13844 del 17.11.2011 inviava preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni, a cui con PEC del 16.12.2011 la Società ottemperava;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 955 del 31.01.2012 comunicava, anche a mezzo PEC, di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 6397 del 03.07.2012, ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 17 luglio 2012, anche a mezzo PEC, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, la convocazione della Conferenza di Servizi, è stata inviata tramite PEC anche alla Società che ha presentato istanza di A.U. per un progetto di impianto eolico nel Comune di Celle San Vito, in data antecedente a quello in oggetto, pur avendo l'ufficio già verificato che, trattandosi di eliminazione di vecchie torri monopala ed installazione di 2 aerogeneratori tripala, non risultano interferenze con altri parchi eolici.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana, Servizio Ecologia, con nota prot. 9131 del 05.06.2007, acquisita con prot. 8145 del 20.07.2007, comunicava con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia N. 242 del 17.05.2007, l'esito della procedura di verifica d'impatto ambientale, del progetto eolico proposto dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A. costituito dalla sostituzione di n. 9 aerogeneratori monopala esistenti con n. 7 turbine tripala Enercon della potenza complessiva di 16,1 MW, nel quale si escludevano dalla procedura di VIA, 2 aerogeneratori per una potenza complessiva di 4-4,6 MW, aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

AEROGENE-
RATORE N. X Y

1 2534809 4572931

2 2535043 4572827

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, nota prot. n. 2119 del 28.02.2012, acquisita al prot. 1959 del 29.02.2012, comunica che con

Deliberazione G.R. n. 2960 del 28.12.2010 ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Celle San Vito per gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore ai 10 MW, per tanto il comune di Celle San Vito risulta competente ad esprimere parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni ex Art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 21312 del 06.08.2012, acquisita al prot. n. 7840 del 29.08.12, esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con nota prot. n. 4124 del 28.02.2012, acquisita al prot. n. 2740 del 23.03.2012 comunica che le opere di che trattasi ricadono in aree Non soggette alla legge forestale ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923, pertanto questa Sezione archiverà l'istanza senza determinazioni in merito. Restano ferme le responsabilità relative al rispetto del Regolamento forestale di cui al R.R. n. 10/2009, valido su tutto il territorio regionale, in merito all'eventuale taglio di piante di interesse forestale;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale BA/FG, con nota prot. n. 13416 del 14.03.2012, acquisita al prot. 3226 del 05.04.2012, esprime parere favorevole al progetto a condizione che la condotta elettrica interrata che interferisce con l'inizio di un impluvio presidiato da tombino stradale, sia posta ad almeno mt. 1,00 al di sotto del piano di scorrimento delle acque;

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 11513 del 01.03.2012, acquisita al prot. 2077 del 01.03.2012, esprime parere favorevole tanto più che nella relazione tecnica descrittiva del progetto è riportato che "il cavidotto si sviluppa per la sua totalità su strade comunali del territorio" "l'impianto in progetto insisterà su un'area ad oggi già interessata dall'esistenza di un altro impianto eolico sempre di proprietà della Società proponente". Pertanto, alla luce dei fatti, non risulterebbe l'esigenza di acquisire coattivamente alcun immobile sia per la realizzazione del cavidotto che per gli aerogeneratori.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Foggia, con nota prot. n. 46220 del 13.06.2012, acquisita in sede di Conferenza di Servizi in quanto depositata dalla Società e non pervenuta a questo Servizio, l'Ufficio ritiene il progetto conforme alla normativa vigente e rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo,

quest'ultimo non deve essere compattato;

5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;

6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

- Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio-Ufficio Parco Tratturi di Foggia, con nota prot. 6033 del 10.04.2012, comunica che, in risposta all'istanza di concessione per l'attraversamento del suolo tratturale in oggetto, l'Ufficio esprime parere favorevole, subordinando l'inizio dei lavori al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 11703 del 14.08.2012, acquisita al prot. n. 7951 del 30.08.2012, comunica che, esaminata la documentazione trasmessa, prende atto che gli impianti e le relative opere connesse, non risultano localizzate in aree tutelate ai sensi degli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/04.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 6081 del 17.05.2012, acquisita con prot. 5335 del 01.06.2012, comunica che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ad eccezione del Tratturo 32 "Foggia - Camporeale" interessato da un tratto del cavidotto di interconnessione del parco, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Preso atto, in primo luogo, che il progetto prevede la realizzazione di due aerogeneratori in sostituzione di un impianto già esistente che verrà dimesso e che, in secondo luogo, le aree interessate dalle opere corrispondono in gran parte ai terreni e ai percorsi già utilizzati dall'impianto esistente, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione delle opere in oggetto, con la prescrizione che i lavori di scavo per la posa degli aerogeneratori e per la realizzazione del cavidotto interrato siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Si rappresenta che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione delle documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività. Si ribadisce, inoltre, che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazioni degli stessi.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 5835 del 20.06.2012, acquisita al prot. 6304 del 02.07.2012, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione UNMIG, nota prot. n. 1001 del 16.03.2012, acquisita al prot. 3365 del 06.04.2012, esprime il proprio Nulla Osta alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o

permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Comune di Celle San Vito, con nota prot. n. 599 del 02.03.2012, acquisita al prot. 2680 del 23.03.2012, attesta la compatibilità urbanistica relativa all'intervento di "integrale ricostruzione dell'impianto eolico monopala in esercizio (9WTG-potenza complessiva 3.15 MW) con due aerogeneratore tripala di una nuova generazione (potenza complessiva 4.6 MW)" ivi comprese le opere di connessione, con il vigente strumento "PRG ed annesso Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del C.C. di Celle di San Vito n° 12 del 05/07/1993 e approvato in via definitiva con Delibera di G.R. n. 1026 del 20.04.2010 e successiva presa d'atto con Delibera di C.C. n. 20 del 29.06.2010. Tale parere è stato poi confermato in sede di CdS dallo stesso vice sindaco Giovanni Pavia presente nella riunione della CdS, con modulo parere.

- Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata dei Comuni di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito e Orsara di Puglia, con nota prot. 9976 del 30.05.2012, acquisita al prot. 5467 del 05.06.2012, esprime parere paesaggistico favorevole, allegando la relativa autorizzazione paesaggistica N. 10/12 del 08.05.2012 in cui si rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per la realizzazione dell'integrale ricostruzione dell'impianto eolico monopala in esercizio (9 WTG - potenza complessiva 3,15 MW) con n. 2 aerogeneratori di nuova generazione per una potenza complessiva da 4,6 MW da realizzarsi in località "Monte San Vito", in quanto l'intervento, così come proposto, può ritenersi coerente con gli indirizzi e le direttive dell'Ambito Territoriale Esteso interessato, non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, e non contrasta con le prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti interessati, prescrivendo le seguenti mitigazioni:

- Ripristino dello stato dei luoghi occupati dalle piazzole esistenti, attraverso la rinaturalizzazione delle stesse;
- Rimozione delle opere fondali in cls per una profondità superiore a mt 1,5 e loro trasporto a discarica autorizzata;
- Sistemazioni con ingegneria naturalistica di scarpate e piazzole;
- Attuare delle opere di compensazione attraverso la rinaturalizzazione di alcune aree con la messa a dimora di essenze autoctone, per una superficie pari a quella occupata dall'intervento (piazzole + strade) da indicare in sede di conferenza di servizio per l'autorizzazione unica.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 24924 del 22.05.2012, acquisita al prot. n. 5117 del 28.05.2012 esprime parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, a condizione che si rispettino le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, riguardo la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 5894 del 10.05.2012, acquisita al prot. n. 4535 del 15.05.2012, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 7196 del 20.02.2012, acquisita al prot. 1574 del 21.02.2012, rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle

relative opere connesse indicate in argomento. Ritiene opportuno rammentare alla Società, l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 8757 del 13.07.2012, acquisita al prot. 6791 del 16.07.2012, comunica che con nota prot. n. 8660 del 12.07.2012 hanno espresso parere di conformità al PAI ed alle prescrizioni delle N.T.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in fase di progettazione esecutiva siano effettuate ulteriori e più approfondite indagini finalizzate all'ottenimento di una puntuale caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione degli aerogeneratori in oggetto, in relazione sia ai carichi massimi ammissibili sia ai relativi cedimenti, al fine di scongiurare eventuali interferenze delle opere a farsi con la stabilità dei versanti. In particolare per siti in cui è prevista l'installazione dell'aerogeneratore T2 dovranno essere realizzati, analogamente a quanto già fatto per l'aerogeneratore T1, un sondaggio geognostico, con prelievo di campioni per la determinazione delle caratteristiche fisiche e geotecniche dei terreni in laboratorio, e l'esecuzione di idonee prove SPT in foro, al fine di riesaminare, mediante l'utilizzo di dati aggiornati, le condizioni di stabilità del pendio lungo le sezioni A-A' e B-B';

2. in fase di progettazione esecutiva vengano condotte apposite verifiche di stabilità dei fronti di scavo da realizzare per la posa in opera delle platee di fondazione degli aerogeneratori di progetto, di cui agli elaborati identificati dal file "TL8LE13_CalcoliPrelStrutture.pdf" ("Calcoli preliminari: strutture") e dal file "TL8LE13_ElaboratoGrafico_21_02" ("Particolari tipologici degli elementi tecnici: aerogeneratori"), allo scopo di definire l'altezza critica dei fronti di scavo e/o l'angolo di inclinazione delle pareti. Inoltre, qualora si rendesse necessario, in fase di cantiere dovranno essere predisposte opportune opere provvisorie di sostegno dei fronti di scavo al fine di garantire la sicurezza delle maestranze in fase di esecuzione dei lavori;

3. le fondazioni degli aerogeneratori siano adeguatamente proporzionate sulla base dei risultati ottenuti dalle prove e dai sondaggi geognostici;

4. i materiali di scavo non siano accumulati lungo i pendii, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi;

5. nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del cavidotto esistente, mediante posa in opera di un nuovo cavo interrato lungo il medesimo tracciato, le operazioni di scavo e riempimento delle trincee siano realizzate con la massima cura al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di dissesto nelle aree interessate e/o l'incremento dello stato di pericolosità geomorfologica esistente, con particolare riferimento ai tratti di cavidotto ricadenti in aree classificate a "pericolosità geomorfologica elevata" (PG2);

6. le opere relative agli adeguamenti della viabilità in aree classificate a "pericolosità geomorfologica elevata" (PG2), siano realizzate con la massima cura e cautela, sempre al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di dissesto nelle aree interessate e/o l'incremento dello stato di pericolosità geomorfologica esistente;

7. sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi ed ogni possibile fenomeno d'incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;

8. sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;

9. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzabili per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;

10. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

11. gli attraversamenti del cavidotto in corrispondenza delle intersezioni con il reticolo idrografico

vengano realizzati attraverso la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata secondo le modalità di cui agli elaborati grafico identificati dal file "TL8LE13_ElaboratoGrafico_21_02.pdr ("Tav. P07 - Dettagli costruttivi attraversamento del reticolo idrografico: Torrente Sannoro") e dal file "DW10162D_P08.pdf" ("Tav. P08 - Dettagli costruttivi attraversamento reticolo idrografico"). A tale proposito si precisa che per i fori in ingresso e in uscita della TOC in corrispondenza dell'intersezione con il reticolo idrografico riportato sulla nuova Carta Idrogeomorfologica, per i quali non è stata specificata la distanza dall'asse dell'impluvio, in assenza di opportune valutazioni di carattere idrologico ed idraulico in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere adottata una distanza non inferiore a 75 metri dall'asse del corso d'acqua. Entrambe le soluzioni in precedenza citate dovranno comunque tenere in conto l'ipotesi che in futuro possa rendersi necessaria la realizzazione di idonee opere di attraversamento viario in corrispondenza delle citate interferenze con il reticolo idrografico. Pertanto si precisa che, poiché i tratti di cavidotto in questione non dovranno interferire, in alcun modo, in maniera negativa con possibili opere di attraversamento viario a farsi, restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;

12. per gli attraversamenti viari del reticolo idrografico, in corrispondenza dei quali non sono previsti adeguamenti della carreggiata stradale, sia opportunamente verificata la capacità dei tombini di cui al punto precedente di sostenere il carico indotto dal passaggio dei mezzi speciali necessari al trasporto delle torri, a meno che non. vengano utilizzati percorsi differenti che non coinvolgono i suddetti attraversamenti;

13. sia adottata la massima cautela nelle operazioni di smantellamento dell'impianto eolico esistente, al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di dissesto e/o l'incremento dello stato di pericolosità geomorfologica esistente.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 12844 del 16.07.2012, acquisita al prot. n. 7281 del 25.07.2012 Comunica che non sono emerse interferenze con le opere gestite dal Consorzio, confermando quanto già comunicato con la nota prot. 10465 del 12.06.2012.

- ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 170 del 16.04.2012, acquisita al prot. 4487 del 15.05.2012, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 36853 del 10.07.2012, acquisita al prot. 6686 del 10.07.2012, comunica che, esaminata la documentazione presentata e considerato che l'intervento in questione comporterà una riduzione del numero di turbine esistenti (da 9 a 2) si esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. Gli aerogeneratori considerati nella progettazione presentano le seguenti caratteristiche: marca Enercon E70/2,3MW diametro 71m, altezza mozzo 88m, potenza 3MW o in alternativa Vestas V80.

2. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

3. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.

4. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione

degli oli usati).

5. La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

6. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

7. La dismissione degli aerogeneratori pre-esistenti riporti il sito nelle condizioni naturali esistenti prima della installazione.

- AQP S.p.A., con nota prot. n. 33992 del 15.03.2012, acquisita al prot. 4034 del 27.04.2012, comunica che non sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori.

- ENAV, con prot. n. 174462 del 16.07.2012, acquisito al prot. n. 6950 del 18.07.2012, comunica di aver già trasmesso gli esiti delle verifiche di competenza all'ENAC, che in qualità di organo tecnico decisionale, provvede a formulare e comunicare la determinazione finale, a completamento dell'istruttoria.

- SNAM RETE GAS, con modulo parere inviato via fax il 16.07.2012, acquisito al prot. 7045 del 19.07.2012, confermano quanto già comunicato con nota prot. n. 103 del 15.02.2012, in cui rilevano che le opere di che trattasi interferiscono in 2 punti con il loro metanodotto denominato "Met. BICCARI-NAPOLI DN 600 2° Tronco-64 BAR", pertanto il rilascio del Nulla Osta è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni che la Società dovrà accettare in fase esecutiva:

- Gli attraversamenti del cavidotto, dovrà essere realizzato in sottopasso, con il nostro metanodotto, mantenendo una distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate, non inferiore a 1,50 metri. La realizzazione degli attraversamenti, del cavidotto, dovranno essere realizzati con il metodo T.O.C.. Si fa presente che la corda di rame nuda nel tratto di attraversamento dovrà essere inguainata per 6 metri prima e 6 metri dopo l'attraversamento stesso. Inoltre non dovranno presenti messe a terra, buche, giunti o pozzetti all'interno della ns. fascia di rispetto.

Elenco dei punti delle interferenze:

- Strada Comunale Ignazia: Comune di Celle di S. Vito foglio 16 pArt. 49/118/64;
- Eventuali ulteriori opere accessorie al Vs. impianto canalizzazioni di qualsiasi tipo, pozzetti ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate, se ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto del ns. metanodotto;
- Nel corso dei lavori, eseguiti dalla società EDISON ENERGIE SPECIALI SPA, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio;
- La richiedente EDISON ENERGIE SPECIALI SPA, solleva la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti;
- Eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs. opere insistenti ed ubicate all'interno delle fasce asservite di 13,50, coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione;
- Eventuali danni causati alle Vs. opere, a seguito di nostri interventi sulla tubazione, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte Vostra.

- Telecom SpA, con nota prot. 439795 del 25.07.2012, trasmesso dalla Società e non pervenuto a questo Servizio, rilasciano parere tecnico positivo al cavidotto in oggetto in quanto il progetto non interferisce con la rete di TLC di Telecom Italia.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 7498 del 31.07.2012, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17 luglio 2012;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia, Ufficio VIA, con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 09.11.2012, emetteva provvedimento di proroga alla Determinazione Dirigenziale n. 242 del 17/05/2007, con cui rilasciava il proprio parere favorevole di non assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale, per soli 2 aerogeneratori sui 7 richiesti, in applicazione alla L.R. 11/2001;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'Art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 10817 del 15.11.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;
- il progetto della Società Edison Energie Speciali S.p.A, per effetto della totalità dei pareri pervenuti in data successiva all'entrata in vigore della D.G.R. 3029 del 30.12.2010, rientra nel campo di applicazione della stessa;
- in data 23 novembre 2012 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28 novembre 2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 14414.

Considerato che:

- ai sensi dell'Art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, relativa alla:
 - realizzazione dell'integrale ricostruzione dell'impianto eolico monopala in esercizio (9 WTG - potenza complessiva 3,15 MW da dismettere) con n. 2 aerogeneratori di nuova generazione per una potenza complessiva da 4,6 MW da realizzarsi in località "Monte San Vito", ubicato nel Comune di Celle San Vito (FG);
 - connessione di linea in cavo sotterraneo, di collegamento aerogeneratori ed ingresso alla sottostazione a 150 kV "Celle San Vito" esistente, di lunghezza pari a 1980 ml;
 - collegamento entra-esce del cavo sotterraneo nella cabina di smistamento esistente di proprietà Edison SpA denominata "CS2 Faeto".
- la Società Edison Energie Speciali SpA, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, Cod. Fisc. e P.IVA 12921540154, in data 21 novembre 2011, ha trasmesso 3 copie del progetto definitivo di che trattasi, conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni richieste dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- la Società Edison Energie Speciali S.p.A, con PEC del 21 novembre 2011, acquisita al prot. n. 11129

del 26.11.2012, trasmetteva copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5, comma 4, della D.G.R. n. 35/07, la dichiarazione di proprietà dei terreni, le asseverazioni ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sull'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate, nonché dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili, come previsto dal vigente strumento urbanistico comunale, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nonché dichiarazione di Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 147 del 5 dicembre 2012 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

In ottemperanza all'Art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012, la Società Edison Energie Speciali S.p.A. ha trasmesso con PEC del 21 novembre 2011, acquisita al prot. n. 11129 del 26.11.2012, il Certificato Camerale ai fini dell'antimafia, attestante la seguente dichiarazione:

"si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".

"si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".

Pertanto viene rilasciato il NULLA OSTA ai fini dell'Art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 4,6 MW e relative opere elettriche di connessione, relativamente al collegamento degli aerogeneratori con connessione di linea in cavo sotterraneo ed ingresso alla sottostazione a 150 kV "Celle San Vito" esistente, e collegamento entra-esci del cavo sotterraneo nella cabina di smistamento esistente di proprietà Edison SpA denominata "CS2 Faeto", proposto dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Edison Energie Speciali S.p.A deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, Art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 23 novembre 2012 tra la Regione Puglia, il Comune e la società Edison Energie Speciali S.p.A;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Edison Energie Speciali SpA, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, Cod. Fisc. e P.IVA 12921540154, nella persona del Sig. Stangalino Marco, nato a Novara, il 07/03/1963 e residente a Novara nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- realizzazione dell'integrale ricostruzione dell'impianto eolico monopala in esercizio (9 WTG - potenza complessiva 3,15 MW da dismettere) con n. 2 aerogeneratori di nuova generazione per una potenza complessiva da 4,6 MW da realizzarsi in località "Monte San Vito", ubicato nel Comune di Celle San Vito (FG);
- connessione di linea in cavo sotterraneo, di collegamento aerogeneratori ed ingresso alla sottostazione a 150 kV "Celle San Vito" esistente, di lunghezza pari a 1980 ml;

- collegamento entra-esce del cavo sotterraneo nella cabina di smistamento esistente di proprietà Edison SpA denominata “CS2 Faeto”.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'Art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Edison Energie Speciali S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'Art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'Art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio

dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'Art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'Art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'Art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, Art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'Art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'Art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'Art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione

personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.27 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
